



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOLINELLA

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 27/05/2026)



## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - PREMESSA
- ART. 2 - QUADRO NORMATIVO
- ART. 3 -PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 - DEFINIZIONI
- ART. 5- FINALITA'
- ART. 6 -CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI
- ART. 7 - INTEGRAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA
- ART. 8 - RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (ZTL)
- ART. 9 - MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TRAFFICO
- ART. 10 - ISTITUTI SCOLASTICI
- ART. 11 - DEPOSITO DI RIFIUTI
- ART. 12- INFORMATIVA
- ART. 13 - VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

## CAPO II- SOGGETTI

- ART. 14 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
- ART. 15- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 16 - SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INCARICATI)
- ART. 17 - ALTRI RESPONSABILI

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- ART. 18 - MODALITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
- ART. 19 - UTILIZZO DI PARTICOLARI SISTEMI MOBILI (OPZIONALE)
- ART. 20 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

## CAPO IV- MISURE DI SICUREZZA

- ART. 21- SICUREZZA DEI DATI
- ART. 22 - ACCESSO ALLE CENTRALI DI CONTROLLO
- ART. 23 - ACCESSO AGLI IMPIANTI E AI DATI

## CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

- ART. 24 - SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOSORVEGLIANZA
- ART. 25 – PARTNERIATO PUBBLICO PRIVATO PER IL POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA AD USO PUBBLICO

## CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- ART. 26- MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE
- ART. 27- DIRITTO AL RISARCIMENTO, RESPONSABILITA' E DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

## CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 28 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 29- ENTRATA IN VIGORE

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Premessa**

Il presente Regolamento definisce il sistema di videosorveglianza del Comune di Molinella, ne individua le finalità, ne circoscrive le modalità di utilizzo e ne disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti che lo compongono.

Il Comune di Molinella garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza attivi nel territorio comunale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo la privacy in relazione alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposto all'esame preventivo del Garante della privacy; l'eventuale notificazione al Garante sarà effettuata solo a seguito dell'espletamento della Valutazione di Impatto.

## **Art. 2 – Quadro normativo**

Ai fini delle definizioni di cui al presente Regolamento si deve far riferimento all'art. 4 del Regolamento UE 2016/679 e all'art. 2 del D.Lgs. 51/2018.

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle seguenti normative:

- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- D. Lgs. n. 51 del 18/05/2018 recante: "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
- DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di

attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”;

- D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.m.ii.;
- Direttiva Ministeriale n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017;
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- Legge 3 Dicembre 2021, N. 205, recante “disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”.

### **Art. 3 - Principi generali**

La Videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all’art. 5, RGDP ed il suo utilizzo viene attuato nel rispetto dei seguenti principi:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito per l’esecuzione di atti di interesse pubblico e/o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ottemperanza al disposto di cui all’art. 5, Paragrafo 1 lett. a) e all’art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

- **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c) e all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- **Principio di proporzionalità** – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. Nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.
- **Principio di limitazione delle finalità** – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana.
- **Principio di integrità e riservatezza** – In applicazione ai principi di integrità e riservatezza di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. f), RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a trattare i dati personali in maniera da garantire un'adeguata sicurezza degli stessi, compresa la protezione mediante misure tecniche ed organizzative adeguate,

prevenendo trattamenti non autorizzati o illeciti oltre alla perdita, alla distruzione o al danno accidentale.

- **Principio di responsabilizzazione** – In applicazione del principio di responsabilizzazione di cui all' Art. 5, Paragrafo 2, RGPD, il Titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci e deve essere in grado di dimostrare la conformità delle attività di trattamento. Le misure adottate devono tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle persone fisiche.

Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati dalle Forze di Polizia competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse in conformità con l'art. 2 paragrafo 2 lett. d, del RGPD.

#### **Art. 4 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «**dato personale**», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato») e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
- per «**trattamento**», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**titolare del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
- per «**responsabile del trattamento**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- per «soggetto **autorizzato al trattamento**», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e che agisce sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «**interessato**», la persona fisica, identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «**terzo**», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del Responsabile;
- per «**violazione dei dati personali**», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente, in modo illecito o per problematiche di sistema la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «**dato anonimo**», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

## **Art. 5 – Finalità**

1. Le finalità istituzionali che il Comune di Molinella intende perseguire con l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi a quelle demandate all'Ente dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, dal DPR n. 616 del 24/07/1977, dalla Legge n. 65 del 07/03/1986 "Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale", dalla L. R. Emilia Romagna n. 23 del 2004 e ss.mm.ii., dal decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017 convertito in legge n. 48 del 13 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", da quanto previsto dal "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA" denominato "CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA E LA QUESTURA DI BOLOGNA PER L'ACCESSO AI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE" siglato presso la Prefettura di Bologna in data 8 novembre 2024 con la Questura di Bologna e approvato con DGC n. 136 del 30/10/2024, nonché dallo

Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti e dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Molinella. In particolare, l'uso di impianti di videosorveglianza è strumento per l'attuazione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, di cui alle fonti normative sopra citate. Per quanto attiene alle competenze istituzionali del Comune di Molinella il sistema di videosorveglianza è volto a tutelare la sicurezza urbana definita dalla normativa vigente, concorrendo alla tutela della sicurezza in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in particolare, è finalizzato a:

- a) prevenire e reprimere atti illeciti di natura penale e/o amministrativa connessi ad episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art. 4 del D. L. n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- b) prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale e/o amministrativa, legato a fenomeni di degrado ambientale e urbano nonché lo specifico abbandono di rifiuti, svolgendo controlli volti ad accertare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Locale, nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali;
- c) tutelare gli operatori di Polizia Locale e FF.OO., nell'ambito di operazioni e accertamenti svolti nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d) tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e del patrimonio pubblico in generale contro eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- e) tutelare la sicurezza stradale, ivi compreso il supporto alla ricostruzione della dinamica dei sinistri stradali;
- f) prevenire, accertare e perseguire reati anche in esecuzione di sanzioni penali;
- g) arresto in flagranza differito (nei casi consentiti dalla Legge);
- h) tutelare di danneggiamenti semplici o aggravati di cose private e/o esposte alla pubblica fede (su richiesta motivata o querela sporta dalla persona offesa)
- i) tutelare l'ordine e la quiete pubblica;
- j) monitorare e controllare il traffico in tempo reale per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale con impiego più tempestivo ed efficace delle risorse umane e rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

- k) monitorare l'accesso alle zone a traffico limitato ad eventuale integrazione degli specifici sistemi utilizzati per i c.d. "varchi elettronici";
- l) attivare procedure inerenti protocolli di Protezione Civile sul territorio comunale in caso di emergenze, calamità naturali o situazioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- m) intensificare il controllo di aree specifiche del territorio comunale;
- n) verificare e calibrare il sistema di gestione centralizzata degli impianti semaforici;
- o) rilevare e controllare i veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura OCR, in grado di trasformare le targhe in stringa alfa numerica;
- p) controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione;

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

4. I sistemi di videosorveglianza di cui al presente regolamento, non possono essere impiegati per l'accertamento differito e la notificazione di sanzioni per violazioni amministrative alle norme del Codice della Strada, al di fuori dei casi espressamente consentiti dallo stesso Codice della Strada. È in ogni caso consentito l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e delle registrazioni, nell'ambito dell'accertamento di violazioni amministrative a norma dell'articolo 13 della Legge 24 Novembre 1981, N. 689.

### **Art. 6 – Caratteristiche tecniche degli impianti**

1. Il sistema di videosorveglianza si compone di una serie di dispositivi di ripresa video (telecamere) installate sul territorio del Comune di Molinella che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese anche in condizioni di scarsa luminosità. Il sistema è attivo in maniera continua. Le telecamere consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in caso contrario, utilizzano il sistema di illuminazione ad infrarossi che consente di generare flussi video in scale di grigio. Tutte le telecamere sono dotate di

sistemi di ripresa digitale e sono dotate di zoom ottico e/o digitale con capacità di ingrandimento variabile. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

2. Il sistema di videosorveglianza, in relazione alle esigenze della Polizia locale, può essere integrato, ma non necessariamente connesso, con bodycam, dashcam, UAS (cd droni), telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità e istruzioni di impiego saranno fornite nel disciplinare operativo di cui all'articolo XX del presente regolamento.

3. Il personale addetto riceverà apposito disciplinare tecnico sull'utilizzo delle bodycam, delle dashcam e degli UAS, nonché l'informativa sul trattamento dei loro dati personali che indirettamente potrebbero essere trattati in relazione all'evolversi degli scenari che fanno insorgere situazioni di pericolo, turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica e nel caso di pericolo imminente per persone e/o cose o di insorgenza di situazioni di criticità.

4. I flussi video prodotti dalle telecamere sono trasportati attraverso una rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP e sono raccolti presso i sistemi centralizzati di registrazione, controllo e osservazione in tempo reale.

5. Sono attivabili impianti di fotosorveglianza e/o videosorveglianza mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Corpo di Polizia Locale di Molinella utilizzabili per le finalità indicate nell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), h), i), j), k), l) ed m) del presente regolamento.

6. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Molinella è equipaggiato con apparati di rilevazione automatica delle targhe dei veicoli in transito ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

## **Art. 7 – Integrazione con le Forze di Polizia**

Il sistema di videosorveglianza in uso nel Comune di Molinella è di tipo integrato; grazie a tale caratteristica, il Comune di Molinella consente alle Forze di Polizia di volta in volta indicate ed espressamente autorizzate e designate quali responsabili esterni del trattamento dei dati, per le finalità di prevenzione e contrasto dei reati e di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica di loro specifica competenza, la diretta visualizzazione delle immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza installati sul proprio territorio di competenza inerenti ad obiettivi di peculiare rilievo per l'ordine e la sicurezza pubblica, in ossequio al "PATTO PER L'ATTUAZIONE

DELLA SICUREZZA URBANA” in fase di sottoscrizione con la Prefettura di Bologna e alla convenzione con la Questura di Bologna e le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza). L’abilitazione delle relative utenze avverrà secondo quanto previsto dal successivo art. 22 comma 2 e 5.

L’accesso alle immagini sarà permesso esclusivamente su postazioni dedicate individuate e gestite dal Comune di Molinella installate presso le sale/centrali operative delle suddette Forze di Polizia e collegate per mezzo di collegamenti telematici dedicati ed esclusivi senza che vi sia interazione o interferenza con gli impianti telematici delle suddette sale/centrali operative.

### **Art. 8 – Rilevazione di violazioni al Codice della Strada (ZTL)**

Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo degli attraversamenti con semaforo rosso, la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal Codice della Strada con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel D.P.R. 250/1999e s.m.i. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni relative all’accesso nelle zone a traffico limitato (sistema di controllo attraversamenti semaforici), analogamente all’utilizzo di sistemi di videosorveglianza (qualora previsto dalla normativa vigente), costituisce trattamento dei dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tal fine l’angolo visuale delle immagini è delimitato in modo da non riprendere zone non pertinenti;
- l’impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche nei soli casi in cui risultano accertate violazioni in materia di Codice della Strada;
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta

- dell'intestatario del verbale; al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario ai fini della contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria.

### **Art. 9 – Monitoraggio e controllo del traffico**

Per assolvere alle finalità previste al precedente art. 5 comma 2 lett. e), nel rispetto delle indicazioni di cui alla Direttiva Ministeriale n. 300-A-5620-17-144-5-20-3 del 21 luglio 2017, i sistemi software di gestione delle immagini possono essere dotati di funzionalità che consentono la rilevazione, da postazioni fisse o mobili, in forma aggregata ed anonima di dati quantitativi del traffico veicolare e l'interrogazione automatica di banche dati centrali per la rilevazione in tempo reale di dati relativi alla presenza di criticità per la circolazione stradale, illeciti di natura amministrativa quali il possesso dell'assicurazione RCA e revisione in corso di validità (con obbligo di contestazione immediata), di natura penale e/o svolgimento di indagini di polizia giudiziaria quali l'individuazione di veicoli rubati.

### **Art. 10 – Istituti Scolastici**

Il sistema di videosorveglianza previsto presso gli Istituti Scolastici deve garantire il diritto alla riservatezza dello studente. A tal fine, sarà ammissibile l'utilizzo degli apparati di videosorveglianza per tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate e attivando gli impianti negli orari di chiusura degli istituti e comunque non in coincidenza con lo svolgimento di attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola.

### **Art. 11 – Deposito di rifiuti**

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, l'utilizzo delle telecamere risulta consentito anche per le attività di controllo volte ad accertare l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti e di sostanze pericolose (e/o il non corretto conferimento dei rifiuti) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a

strumenti e sistemi di controllo alternativi. In ugual misura, è possibile monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente, nel caso in cui non siano possibili o risultino inefficaci altri sistemi di controllo.

## **Art. 12 – Informativa**

1. Gli interessati al trattamento dei dati devono essere sempre informati dell'accesso in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici. A tal fine l'Ente utilizzerà 2 livelli di informativa:

- a.i) 1° livello: utilizzerà il modello semplificato di informativa "minima", mediante l'apposizione di cartelli segnaletici indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati Personali dell'08 aprile 2010 (ALLEGATO A);
- a.ii) 2° livello: il documento completo riportante tutti i termini del trattamento è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Molinella nell'apposita sezione e il suo indirizzo completo (URL) viene riportato nell'informativa di primo livello.

2. L'Ente, in ottemperanza a quanto disposto dal Provvedimento dell'8 Aprile 2010 del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga ad affiggere la richiamata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate i dispositivi per la ripresa delle immagini. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, andranno installati più cartelli informativi. Nel caso in cui la disposizione dei cartelli informativi sia sproporzionata alle finalità del trattamento dovuto ad un controllo di una zona di ampia dimensione, si provvederà ad informare i soggetti interessati tramite apposita diffusione sul sito istituzionale della zona soggetta al trattamento.

3. L'Ente si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento

dimensionale dell'impianto stesso e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Molinella.

4. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **Art. 13 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati**

1. A norma dell'articolo 35, commi 1 e 3, lettera c) del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di dati mediante sistemi di videosorveglianza, in ragione delle tecnologie impiegate e della predisposizione alla sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, è soggetto alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali da parte del titolare.

2. Laddove ricorrano i presupposti, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali deve essere effettuata anche a norma dell'articolo 23 del Decreto legislativo 18 Maggio 2018, N. 51.

3. L'insieme di trattamenti simili svolti mediante sistemi di videosorveglianza, può essere esaminato con una singola valutazione. Qualora si ritenga comunque opportuno, può darsi corso a valutazioni separate per ciascun trattamento.

4. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è redatta dal designato al trattamento, anche con ausilio di soggetti incaricati quali esperti, dotati di specifiche conoscenze e competenze tecnico-giuridiche, avvalendosi della consulenza del responsabile per la protezione dei dati personali.

5. La valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali è adottata secondo le vigenti Disposizioni organizzative per l'attuazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali del Comune di Molinella.

In uguale misura, si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

## CAPO II- SOGGETTI

### **Art. 14 – Titolare del Trattamento**

Il Comune di Molinella è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Molinella è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e nel rispetto del principio di responsabilizzazione del precedente Art. 3:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
- c) nomina i responsabili dei dati trattati acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, in base alle rispettive competenze, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- f) provvede all'eventuale notifica al Garante, a seguito dell'espletamento della Valutazione di Impatto prima di attivare sistemi di telecamere che ricadano nei casi individuati dal art. 3.2.1 del Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010)

### **Art. 15 – Responsabile del Trattamento dei dati**

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Molinella o un diverso soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale Responsabile del Trattamento dei dati personali trattati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati.

In particolare il Responsabile del trattamento:

- individuerà e nominerà con propri atti i soggetti autorizzati al trattamento impartendo loro apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29, RGPD e, ove necessari,

i "soggetti designati per specifici compiti e funzioni" di cui all'art. 2 – quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018); detti soggetti saranno opportunamente istruiti e formati da parte del Responsabile del trattamento con riferimento alla tutela del diritto alla riservatezza nonché alle misure tecniche e organizzative da osservarsi per ridurre i rischi di trattamenti non autorizzati o illeciti, di perdita, distruzione o danno accidentale dei dati;

- non ricorre ad un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare del Trattamento;
- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;
- verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
- assicura che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- tenuto conto dello stato dell'arte, della natura, dell'oggetto, del contesto, delle finalità del trattamento e, in particolar modo, del rischio di probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adotta tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD;
- su scelta del Titolare del Trattamento, cancella i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento cancellando le copie esistenti;
- assiste il Titolare al fine di consentire allo stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del RGPD;
- assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in grado di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;
- garantisce l'adozione di adeguate misure di sicurezza in grado di assicurare il tempestivo ripristino della disponibilità dei dati e l'accesso agli stessi in caso di incidente fisico o tecnico; qualora a ciò non possa provvedere immediatamente e con i

mezzi assegnati, è responsabile della formale e tempestiva formulazione della proposta di adozione delle misure necessarie nei confronti dell'Ente;

- assiste il Titolare nelle eventuali procedure di notifica di violazione dei dati personali al Garante per la protezione dei dati personali e di comunicazione di violazione dei dati personali all'interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del RGPD;
- assiste il Titolare nell'effettuazione della Valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del RGPD e del precedente art. 6 del presente Regolamento e nella successiva eventuale attività di consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla previsione di cui all'art. 36 del RGPD;
- affianca il Titolare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 30, paragrafo 1, del RGPD, nell'istituzione e aggiornamento del Registro delle attività di trattamento, tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico;
- garantisce che il Responsabile della Protezione dei Dati designato dal Titolare del trattamento, sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali e si impegna ad assicurargli l'affiancamento necessario per l'esecuzione dei suoi compiti;
- mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e per consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto incaricato;
- assicura che i soggetti autorizzati si attengano, nel trattamento dei dati, al perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito e garantisce che vengano compiute, in relazione a tale trattamento, solo le operazioni strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
- garantisce la tempestiva emanazione, per iscritto, di direttive ed ordini di servizio rivolti al personale autorizzato con riferimento ai trattamenti realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza dell'Ente, previo consulto del Responsabile della Protezione dei dati, necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- vigila sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati degli obblighi di corretta e lecita acquisizione dei dati e di utilizzazione degli stessi.

#### **Art. 16 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (incaricati)**

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Molinella o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, autorizzano dei soggetti in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali

acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati sono designati fra il personale in servizio presso il Comune Molinella che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

In particolare, i soggetti autorizzati devono:

1. per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
2. conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
3. mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
4. custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
5. evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile dei dati trattati;
6. mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;
7. conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
8. fornire al Responsabile dei dati trattati ed al Responsabile della Protezione dei dati, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

Tra i soggetti autorizzati al trattamento verranno individuati, con l'atto di nomina, le persone cui è affidata la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa (qualora allestita) e agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici (qualora presenti).

I soggetti autorizzati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile.

L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato ed integrato.

Eventuali soggetti che svolgono fra il personale dell'ente mansioni di amministratore di sistema verranno appositamente designati da soggetti aventi titolo di rappresentare negli specifici contesti il titolare del trattamento.

### **Art. 17–Altri Responsabili-**

Il Responsabile del Trattamento dei dati, di norma, è autorizzato dal Titolare a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato. Il Responsabile, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, può far ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente.

Al Responsabile esterno incaricato al Trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi di protezione contenuti nel contratto o atto giuridico tra il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento. Qualora tra le mansioni dell'altro Responsabile esterno rientrino anche compiti relativi all'amministrazione di sistemi informatici, la designazione prevederà anche gli aspetti di competenza in ottemperanza alle prescrizioni in materia di amministratore di sistema.

## CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### **Art. 18 - Modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati**

1. Ai dati personali oggetto di trattamento si applicano i principi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabile) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.
3. L'installazione delle telecamere avviene esclusivamente nei luoghi pubblici (strade, piazze, immobili) in conformità all'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'Amministrazione Comunale. La collocazione e il numero delle telecamere possono essere modificati, secondo le indicazioni che allo scopo detterà l'Amministrazione Comunale, mediante appositi atti di indirizzo e gestionali con cui si provvederà anche ad aggiornare l'elenco delle aree di ripresa senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale.
4. L'utilizzo del brandeggio da parte dei soggetti autorizzati avviene nel rispetto dei limiti

previsti dal presente regolamento.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

6. I segnali video delle unità di ripresa convergono ad un apparato di archiviazione NVR (Network Video Recorder) posizionata presso i locali del Comune di Molinella e sono visualizzate per mezzo di postazioni di osservazione e controllo preventivamente identificate e abilitate, situate presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate.

7. Le immagini videoregistrate sono conservate, nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana per un tempo non superiore a sette giorni consecutivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità di cui all'art.4 del presente regolamento nonché a specifiche richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

8. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti che transiteranno nell'area interessata. Laddove la ripresa delle immagini riguardi le aree perimetrali esterne degli edifici scolastici, queste dovranno essere interessate solo alle parti inerenti l'accertamento.

9. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

10. L'accesso condiviso al sistema di "videosorveglianza" e al sistema di lettura targhe collegati alle centrali operative della Polizia Locale, della Polizia di Stato, del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono

trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite

11. In ragione di necessità investigative e su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria, il Responsabile potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni.

12. L'eventuale necessità di allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, dovrà essere valutato nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto.

13. I dati, le immagini e le fotografie, possono essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni penali e sanzioni amministrative solo se attinenti alle finalità di cui all'art.7 e resi utilizzabili per operazioni compatibili per tali scopi. Ove dovessero essere rilevate immagini, fotografie di fatti-reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, il responsabile della videosorveglianza, provvederà a darne immediata comunicazione agli Organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa, di cui al presente articolo, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporto digitale. Alle informazioni così raccolte potranno accedere, oltre all'Autorità Giudiziaria le FF.OO. Che svolgono le relative indagini.

14. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali vengono distrutti salvo che non sussistano particolari esigenze di conservazione.

### **Art. 19 - Utilizzo di particolari sistemi mobili**

1. Per specifiche finalità concernenti la tutela della sicurezza e ordine pubblico, la prevenzione, l'accertamento e la repressione di reati, gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati di sistemi di microtelecamere e/o bodycam, dashcam, UAS, telecamere ricollocabili (anche tipo "foto-trappola"), altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo) per l'eventuale ripresa di situazioni di criticità per la sicurezza propria o altrui.

2. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.

3. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.

4. Nel caso di assegnazione del dispositivo a singolo operatore di Polizia Locale durante lo svolgimento di servizio esterno, spetta allo stesso, o al funzionario se presente sul posto, valutare l'attivazione del dispositivo in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza che facciano presupporre una criticità. Lo stesso effettuerà la disattivazione. In caso di dashcam ed in presenza di più operatori, il dispositivo sarà attivato dall'agente più alto in grado o dal funzionario se presente.
5. L'operatore deve avvisare i presenti che sta effettuando una registrazione e al termine del servizio, previa compilazione di un foglio di consegna, affiderà la documentazione video realizzata all'Ufficiale di coordinamento, che provvederà a riversare le immagini su supporto digitale.
6. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa deve rispettare i principi di cui all'art. 5, RGDP ed in particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

### **Art. 20 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;
  - b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
  - c) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD.
2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato nel Comandante della Polizia Locale.
3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini, dietro presentazione di apposita istanza scritta, adeguatamente motivata e corredata dalla fotocopia del proprio documento

d'identità, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- a. il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa
- b. l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa.

Il Responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

4. L'interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Responsabile del trattamento dei dati, non oltre 15 giorni dalla data della richiesta, ovvero 30 giorni previa comunicazione allo stesso qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro fossero di particolare complessità o se ricorresse altro giustificato motivo:

- a) la conferma o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- b) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta ove sussistano i presupposti fissati dal RGPD.

5. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento, effettuato da personale autorizzato del Comando di Polizia Locale, dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD. Ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4, RGPD, il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

6. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

9. Ai sensi del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante

per la Protezione dei Dati Personali, art. 3.5, in riferimento alle immagini registrate, sono in concreto esercitabili il diritto di rettifica (art. 16 del RGPD) e/o cancellazione (art. 17 del RGPD) in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo e trattandosi di dati necessari al Titolare per l'adempimento di un obbligo legale (art. 17, par. 3, lett. b del RGPD); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere, sussistendone i presupposti, la limitazione (art. 18 del RGPD) qualora il trattamento sia lecito.

#### CAPO IV–MISURE DI SICUREZZA

##### **Art. 21 - Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 18.
2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 RGPD. Dette misure, in particolare, assicurano:
  - a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  - b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  - c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
3. Ai sensi dell'art. 32, paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distribuzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.
4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:
  - a. in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente

le operazioni di competenza;

- b. laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini operazioni di cancellazione o di duplicazione;
  - c. per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art.18 dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
  - d. nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette operazioni potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;
  - e. gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
  - f. la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie radio).
5. Come già indicato al precedente art. 14, il titolare procede a designare con atto scritto il Responsabile dei dati trattati e, quest'ultimo, come già indicato all'art. 15, provvede ad individuare, sempre in forma scritta, le persone fisiche autorizzate al trattamento, ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
6. Il Titolare ed il Responsabile dei dati trattati vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvedono altresì ad istruire e formare i soggetti autorizzati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

## **Art. 22 - Accesso alle centrali di controllo**

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, presso i locali del Comune di Molinella (locale server sito in piazza Martoni n. 1, sede del municipio, adeguatamente custodito in area interdotta a personale non autorizzato). Nonché presso le centrali di controllo e osservazione ubicate presso il Comando di Polizia Locale di Molinella in via Paolo Fabbri n. 5 ed infine presso le altre sedi collegate specificate nell'art. 6 del presente regolamento;
2. L'accesso alla centrale operativa di controllo presso il Comando di Polizia Locale è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili, agli incaricati, ai Funzionari e ai soggetti autorizzati in servizio in centrale operativa, individuati ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 7 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso ai locali per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia garantendo la riservatezza delle informazioni.
5. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

### **Art. 23 - Accesso agli impianti e ai dati**

1. I locali del Comune di Molinella dove risiedono gli apparati di archiviazione dei flussi video è ubicato presso i locali in piazza Martoni n. 1 ed è dotato di sistemi antintrusione e antincendio che consentono di mettere le misure le idonee e preventive misure di sicurezza e protezione dei dati e protezione dei dati raccolti con il sistema di videosorveglianza riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini. L'accesso ai dati è consentito da:
  - a. specifiche postazioni abilitate non connesse esclusivamente alla videosorveglianza e tassativamente non connesse ad altri tipi di reti (Internet, Intranet)

- b. da dispositivi mobili adeguatamente configurati con software che consentano l'accesso alla rete di videosorveglianza mediante collegamenti cifrati, con doppia autenticazione e tracciamento degli accessi. I software client di accesso alla piattaforma software di gestione delle immagini non devono consentire il salvataggio in locale delle immagini e la possibilità di memorizzazione locale delle credenziali di accesso.
2. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è anch'essa dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l'associazione con i diversi profili operativi agli operatori incaricati avvengono secondo le indicazioni del Titolare al trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.
3. I sistemi di controllo fisico degli accessi ai locali che ospitano i dispositivi di archiviazione delle immagini e quelli di controllo logico ai sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (log) che consentono al Titolare al trattamento dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal Titolare). La cronologia degli eventi di accesso al sistema viene archiviata elettronicamente per almeno sei mesi, mentre l'accesso ai server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di 1 anno
4. I sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alle disposizioni di legge.
5. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.
6. L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
7. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:
  - a. al Titolare, al Responsabile ed agli autorizzati del trattamento;
  - b. alle Forze di Polizia (nei termini già previsti dal precedente art. 6 oppure sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza e acquisita dall'Ente) per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dall'Ente richiedente, in casi particolari, previa disposizione del Pubblico Ministero);
  - c. al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero,

in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);

d. all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del trattamento o terzi, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;

e. ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

## CAPO V- SISTEMI INTEGRATI DI VIDEOSORVEGLIANZA

### **Art. 24 - Sistema integrato di videosorveglianza**

1. Al fine di promuovere la sicurezza integrata sul territorio, recependo i contenuti del decreto-legge 14/2017 convertito in legge 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" ed in particolare rispetto le previsioni di cui all'art. 7 dello stesso, possono essere individuati specifici obiettivi per incrementare il controllo del territorio attraverso il concorso, sotto il profilo di sostegno strumentale, finanziario e logistico, di soggetti pubblici e privati. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" di cui all'art. 5 del predetto decreto, nel rispetto delle linee guida adottate. Tale modello si applica al sistema di videosorveglianza del Comune di Molinella come descritto al precedente art. 6.

2. Oltre all'ipotesi di cui al comma precedente, potranno essere attivate le seguenti tipologie di sistemi integrati, previa sottoscrizione di un protocollo di gestione:

- a. gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, utilizzanti le medesime infrastrutture tecnologiche;
- b. collegamento telematico di diversi titolari di trattamento ad un "centro" unico

gestito da soggetto terzo;

c. collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa degli organi di polizia.

3. L'utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, ivi compresi quelli che consentono di rendere disponibili le immagini alle Forze di Polizia, non deve essere sottoposto a verifica preliminare da parte del Garante nei casi in cui possano essere applicate, oltre alle generali misure di sicurezza (individuata dal Garante nel punto 3.3.1 del provvedimento dell'8 aprile 2010) le seguenti specifiche ulteriori misure che prevedono:

a) l'adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) la separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari.

### **Art. 25 – Partenariato pubblico privato per il potenziamento della videosorveglianza ad uso pubblico**

1. Il Comune di Molinella promuove ed attua, per la parte di competenza, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli punti di videosorveglianza, orientati comunque su vie ed aree pubbliche, nel rispetto dei principi di cui al presente Regolamento.

2. I privati interessati assumono su di sé ogni onere per:

a. acquistare e garantire la manutenzione straordinaria delle attrezzature e renderle operative, con connessione al sistema centrale ovvero con memorizzazione locale delle immagini in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto comunale o di un modello compatibile;

b. mettere le suddette attrezzature a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa.

3. Il Comune assume su di sé gli oneri per la manutenzione ordinaria periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.

## **CAPO VI- TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### **Art. 26 – Mezzi di ricorso, tutela amministrativa e tutela giurisdizionale**

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.

### **Art. 27 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. Chiunque subisca un danno, anche morale, per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare o dal responsabile del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, RGPD.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
3. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, RGPD.

## CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 28 – Pubblicità del Regolamento**

Il presente Regolamento in formato integrale viene pubblicato all'Albo online e sul sito internet del Comune di Molinella alla voce "Atti Generali" della Sezione "Amministrazione Trasparente".  
La

documentazione di riferimento è pubblicata sul sito istituzionale nelle pagine dedicate alla Polizia Locale.

### **Art. 29 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera Comunale di approvazione.
2. Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.